

ALLEGATO A  
LINEE GUIDA e DISCIPLINARE  
per la realizzazione di progetti  
“DOPO DI NOI”  
Legge 112/2016

Linee Guida approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 23 Dicembre 2024

**Ambito Sociale Territoriale Cremasco**

# **INDICE**

## **PARTE GENERALE**

- Articolo 1 – La normativa di riferimento
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Obiettivi e finalità
- Articolo 4 – Oggetto dell'accreditamento
- Articolo 5 – Destinatari degli accordi

## **SEZIONE I**

### **MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ACCREDITAMENTO**

- Articolo 6 – Enti che possono presentare domanda di accreditamento
- Articolo 7 – Modalità di accreditamento
- Articolo 8 – Albo dei soggetti accreditati
- Articolo 9 – Patto di accreditamento
- Articolo 10 – Durata dell'accreditamento
- Articolo 11 – Procedura di accreditamento

## **SEZIONE II**

### **IL BUDGET DI PROGETTO**

- Articolo 12 – Il Budget di progetto
- Articolo 13 – Aspetti economici
- Articolo 14 – Personale
- Articolo 15 – Obblighi e responsabilità del soggetto accreditato

## **SEZIONE III**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

- Articolo 16 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Articolo 17 – Rilevazione del grado di soddisfazione
- Articolo 18 – Penali
- Articolo 19 – Revoca e sospensione dell'accreditamento

## **SEZIONE IV**

### **NORME FINALI**

- Articolo 20 – Tutela dei dati personali
- Articolo 21 – Norme sulla privacy
- Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 23 – Controversie e foro competente
- Articolo 24 – Disposizioni finali

## **PARTE GENERALE**

Il presente documento nasce dalla volontà di individuare enti del Terzo Settore, interessati a stipulare specifico accordo con l'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo, come definita dall'art.3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare, in attuazione delle Linee Operative Territoriali e la DGR n. 275/2023 di Regione Lombardia.

### **Articolo 1 – La normativa di riferimento**

Il sistema di accreditamento di cui al presente documento fa riferimento alla seguente normativa:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328;
- Il Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia;
- Legge Regionale n.3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona";
- D.G.R. VII/20943 del 16/2/2005 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone con disabilità";
- Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e persone con disabilità ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005";
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. VII/20763 del 16 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone con disabilità";
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. VIII/7433 del 13 giugno 2008 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale Servizio di formazione all'autonomia per le persone con disabilità";
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008";
- Decreto Direttoriale Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine all'esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali";
- Delibera Giunta Regione Lombardia n. 1353 del 25 febbraio 2011 "linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";
- La Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare" e disposizioni normative regionali di riferimento;

- La legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2022 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità";
- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. XI/6433 del 31 maggio 2022 "Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale";
- Il Piano di Zona del Distretto Creiasco.

## **Articolo 2 – Definizioni**

Ai fini del presente Documento si assumono le seguenti "definizioni":

### **➤ Accredimento**

L'accredimento è uno strumento di regolazione e governo del sistema di servizi, attraverso la definizione dei livelli di qualità che si vogliono assumere.

L'accredimento si identifica come strumento per rispondere alla necessità di una rete di soggetti pubblici e privati per assicurare ai cittadini politiche sociali universalistiche ed efficaci.

Nello specifico, l'Accredimento è comunque l'esito di una procedura ad evidenza pubblica, non selettiva, né competitiva, che consente di regolare diversamente il sistema di definizione e realizzazione dei servizi al fine di:

- aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di "acquisto", mediante libera scelta del cittadino attraverso titoli sociali (voucher), di alcuni servizi dell'area sociale e assistenziale, al fine di sviluppare una fonte di regolamentazione e coordinamento territoriale;
- rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio;
- incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino la qualità nel tempo fino a giungere a livelli di eccellenza.

### **➤ Voucher**

Il voucher sociale è il titolo (art. 17 legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali"), attraverso il quale i cittadini possono liberamente scegliere di acquistare prestazioni sociali, erogate da parte di operatori professionali, destinate al soddisfacimento di bisogni di carattere assistenziale.

### **➤ Servizi ed interventi**

Sono i servizi e gli interventi, meglio indicati, descritti nelle schede allegate al presente documento, quale parte integrante e sostanziale.

### **➤ Azienda**

Comunità Sociale Creiasca a.s.c.

#### ➤ **Albo**

Elenco aperto al quale sono iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina e dall'Avviso Pubblico di accreditamento, per lo svolgimento degli interventi e servizi per i quali hanno richiesto l'iscrizione.

#### ➤ **Ente accreditato**

Operatore economico iscritto all'Albo e, dunque, accreditato per lo svolgimento degli interventi e servizi.

#### ➤ **ETS**

Enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

#### ➤ **Patto di Accreditamento**

Atto giuridico regolante i reciproci rapporti fra l'Azienda e gli operatori economici iscritti all'Albo, il cui schema è allegato al presente documento.

### **Articolo 3 – Obiettivi e finalità**

L'obiettivo primo dell'accREDITamento riguarda la necessità di corrispondere alle aspettative dei cittadini che, in modo sempre più vigile e competente, chiedono ai servizi "vicinanza", interazione, flessibilità nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi ed equità dei costi. Il modello dell'accREDITamento va incontro a questa esigenza connettendosi direttamente da una parte con la programmazione distrettuale, dall'altra con regole di individuazione dei criteri ed elementi di qualità fondati su trasparenza, coinvolgimento degli utenti nonché nella valutazione del processo e dei risultati.

Il processo ha l'obiettivo di mettere a disposizione della collettività servizi che rispondono a precisi standard di qualità, in assenza dei quali non potranno essere erogati per conto del Pubblico. L'accREDITamento è infatti finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra i soggetti titolari della committenza dei servizi socio-assistenziali ed i soggetti gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio.

### **Articolo 4 – Scopo dell'accREDITamento**

Scopo dell'accREDITamento è l'istituzione di un Albo di operatori economici ed ETS tra i quali le persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo, prive di sostegno familiare, possano acquistare, mediante "voucher", servizi e/o interventi sociali per progetti finalizzati a porre in essere possibili percorsi di autonomia, secondo le indicazioni della Legge 112/2016 "Dopo di Noi".

### **Linee guida e Disciplinare di accREDITamento**

Le tipologie di progetto per cui è prevista la collaborazione sono quelle declinate nel documento "Linee operative Dopo di Noi" dell'Ambito Sociale Territoriale Cremasco attuative della D.G.R. 2912/2024, approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Cremasco, in allegato al presente documento.

Nello specifico:

### **VOUCHER DURANTE NOI:**

È un voucher annuale propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine).

Queste attività sono finalizzate a condividere gli obiettivi, le finalità e i requisiti necessari per l'avvio delle sperimentazioni di forme di coabitazione finalizzate alla residenzialità, previste dal presente programma.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia o comunque secondo le modalità definite dalle singole DGR.

### **VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA:**

È un voucher pro capite per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).

In concreto il voucher è utilizzato per:

- Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale:
  - avere cura di sé;
  - vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
  - migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni;
  - organizzare il proprio tempo;
  - intessere relazioni sociali
- Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale:
  - apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita;
  - riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali.
- Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione:
  - sviluppo/potenziamento delle competenze;
  - manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili.
- Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale:

### **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**

- nel contesto abitativo;
- nel contesto sociale di vita;
- nel contesto lavorativo.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

## **VOUCHER RESIDENZIALITA' CON ENTE GESTORE:**

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Tali soluzioni promuovono percorsi dell'abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Esse, pertanto, dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione, capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dalla rete diventando altresì promotori di progetti di emancipazione.

L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi, affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.

## **CARATTERISTICHE GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:**

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;

### **Requisiti strutturali:**

- sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
- sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
- sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
- è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
- gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona con disabilità può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
- gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente gestore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono

## **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**

funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008, ovvero, devono essere state autorizzate quali unità di offerta sperimentale secondo le procedure approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 27.05.2024. L'Ente assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza

Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per persone con disabilità e Comunità Socio-Sanitarie per persone con disabilità.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili, nell'immediato, risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.
- In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

## **Articolo 5 – Destinatari degli accordi**

Saranno beneficiarie degli accordi le persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo, prive di sostegno familiare, residenti nei Comuni dell'Ambito Cremasco, ammesse a contributo mediante bandi pubblicati da codesto ente ai sensi della DGR n 2912/2024 e s.m.i. di Regione Lombardia, che intendano intraprendere percorsi di vita autonoma e per le quali siano stati elaborati specifici progetti individualizzati, in collaborazione con i servizi sociali e specialistici di riferimento.

## **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**



## **SEZIONE I**

### **MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ACCREDITAMENTO**

#### **Articolo 6 – Enti che possono presentare domanda di accreditamento**

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti del Terzo Settore che aderiscono al Piano di Zona in vigore dell'Ambito Territoriale Cremasco, e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

#### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;
- Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- Assenza di risoluzione di contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi tre anni, per la gestione della medesima unità d'offerta per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente;
- Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, di altre fattispecie di esclusione;
- Possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa, ove previsto dalla legge;
- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i pagamenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- Disporre dell'idoneità giuridica, economica, finanziaria, tecnica e morale per assolvere agli obblighi e agli impegni previsti dalla procedura di accreditamento;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ex Legge 68/99;
- Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori nel servizio;
- Avere strutturato un protocollo inerente la gestione di eventi critici o legati a situazioni di emergenza;
- Rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rispetto della normativa sulla privacy come previsto dal Regolamento UE 679/16;
- Rispetto della normativa sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reati come previsto dal D.Lgs. 231/2001;

- Assunzione di ogni responsabilità civile e penale inerente la gestione ed organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accreditamento;
- Situazione di equilibrio economico finanziario, annuale, pluriennale e di investimento;
- Essere in grado di documentare in ogni momento tutte le dichiarazioni che verranno rese.

## **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

I concorrenti dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso alla data di presentazione della domanda di accreditamento dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire; se cooperativa: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico; se Enti del Terzo Settore come definiti dall'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore: iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore da almeno 6 mesi;
- Avere uno scopo sociale (mission aziendale) in linea con la specificità del settore per il quale è richiesto l'accredito e gestione di servizi educativi e/o assistenziali a favore di persone con disabilità da almeno due anni, nel triennio precedente l'accredito;
- Avere erogato servizi di tipo educativo e/o assistenziale per un importo superiore a €. 20.000,00 per ciascuno esercizio finanziario del biennio precedente la domanda di accreditamento;
- Possedere una struttura idonea sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
- Avvalersi di personale qualificato, coerentemente con gli interventi oggetto della presente procedura di accreditamento;
- Possedere sistemi definiti di coordinamento attivo degli operatori impegnati nel servizio;
- Dotarsi di personale con comprovata esperienza lavorativa nel settore ed idoneo titolo come richiesto dalla normativa lombarda;
- Applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

## **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE PER GLI SPECIFICI INTERVENTI:**

Soggetti Erogatori Voucher "Durante noi" e Voucher "Accompagnamento all'autonomia"

- Comprovata esperienza, almeno di due anni, nel campo dell'erogazione di servizi e attività a favore di persone con disabilità e le loro famiglie.

Soggetti Erogatori Voucher "Residenzialità"

- Comprovata esperienza, almeno di due anni, nel campo dell'erogazione di servizi e attività a favore di persone con disabilità e le loro famiglie.
- Disponibilità di soluzioni residenziali con ente gestore con i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 presso il Ministero per lo sviluppo economico e DGR 2912/2024.

Inoltre i concorrenti interessati ad accreditarsi dovranno inoltre essere in possesso della seguente documentazione:

➤ **Carta dei Servizi specifica per il servizio oggetto di accreditamento con l'indicazione, preferibilmente, di:**

- a) *mission* (ragion d'essere dell'organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla specifica tipologia di attività da accreditare;
- b) principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;
- c) obiettivi e loro articolazione nel tempo;
- d) servizi offerti e tipologia prestazioni;
- e) modalità di erogazione dei servizi;
- f) modalità di accesso;
- g) modalità di collaborazione con la committenza per l'elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni;
- h) modalità di raccordo nella gestione dell'utenza, nel mantenimento di contatti costanti con la famiglia dell'utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;
- i) modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;
- j) orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;
- k) costi del servizio per tipologia di prestazione;
- l) standard di qualità, dimensioni e indicatori;
- m) condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- n) sistema di valutazione adottato, del grado di soddisfazione dell'utenza e del personale in servizio, sistema di verifica e di controllo;
- o) sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami.

➤ **Relazione delle attività, comprovante l'esperienza acquisita, inerente i servizi da accreditare.**

## **Articolo 7 – Modalità di accreditamento**

I soggetti interessati all'accREDITAMENTO devono presentare apposita domanda a mezzo PEC, secondo le finestre di accREDITAMENTO previste dall'Avviso Pubblico.

## **Linee guida e Disciplinare di accREDITAMENTO**

L'accreditamento viene formalizzato dall'Azienda, che cura l'istituzione e la gestione dell'albo degli accreditati e procede poi alla sottoscrizione del Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi.

Nello specifico, l'Azienda:

1. Raccoglie le domande di accreditamento e ne espleta l'istruttoria amministrativa;
2. Approva e pubblica l'Albo degli Enti Accreditati;
3. Sottoscrive i Patti di accreditamento con gli enti erogatori dei servizi;
4. Definisce il piano dei controlli e dei monitoraggi;
5. Controlla annualmente i gestori accreditati per verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti con la sottoscrizione del Patto.

## **Articolo 8 – Albo dei soggetti accreditati**

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, non selettiva né competitiva, l'Azienda, istituisce l'Albo dei soggetti accreditati.

Nell'Albo, che si sostanzia in un Elenco aperto, sarà specificato per ciascun ente il tipo di voucher accreditato:

- Voucher Durante Noi
- Voucher Accompagnamento all'autonomia
- Voucher Residenzialità

## **Articolo 9 – Patto di accreditamento**

Il rapporto di accreditamento si instaura fra Azienda e soggetto accreditato, regolarmente iscritto nell'Albo, solo a seguito della sottoscrizione del Patto di accreditamento, con il quale vengono regolati i reciproci rapporti.

La sottoscrizione del Patto non determina alcun diritto in favore dell'ente accreditato rispetto all'attivazione di servizi/interventi.

## **Articolo 10 – Durata dell'accreditamento**

L'albo degli enti gestori accreditati ai servizi e/o interventi a favore delle persone con disabilità e/o in condizione di non autosufficienza ha validità fino al 31 Dicembre 2026, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata del Patto di accreditamento e, conseguentemente, della decadenza dell'iscrizione dall'Albo, sulla base di quanto previsto dagli atti della procedura.

## **Articolo 11 – Procedura di accreditamento**

Per la modalità di accreditamento si rimanda all'Avviso Pubblico.

## **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**

## **SEZIONE II**

### **IL BUDGET DI PROGETTO**

#### **Articolo 12 – Il Budget di progetto**

Il budget di progetto rappresenta il valore economico derivante dal mix di prestazioni previste dal progetto individuale.

Per la natura del budget, per le caratteristiche dei servizi, per la strutturazione del progetto individuale e per la natura dell'accreditamento, il budget di progetto mantiene le caratteristiche della flessibilità, in difetto ed in eccesso, al fine di salvaguardare sia l'attuazione del progetto sia la tenuta del sistema in termini finanziari.

#### **Articolo 13 – Aspetti economici**

I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni, data documento contabile. Nel documento contabile dovranno essere specificati i beneficiari e/o Comuni di residenza e il numero di prestazioni effettivamente rese.

#### **Articolo 14 – Personale**

Il soggetto accreditato dovrà garantire l'impiego di figure professionali, sulla base di adeguati percorsi di valutazione e selezione, dotate di competenza (titoli) ed esperienza coerenti con la normativa di riferimento e con gli obiettivi progettuali.

#### **Articolo 15 – Obblighi e responsabilità del soggetto accreditato**

L'ente accreditato si impegna ad assolvere, entro 10 giorni dall'iscrizione nell'albo dei soggetti accreditati, ai seguenti adempimenti:

- gestire il servizio secondo le modalità espresse dalle presenti Linee Guida;
- non sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento;
- stipulare, prima della sottoscrizione del Patto di Accredimento, idonea polizza di assicurazione R.C.T. non inferiore ad € 2'500'000,00 a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio;
- rispetto del debito informativo richiesto dal Comune di residenza dei beneficiari e dall'Azienda secondo quanto previsto nelle Linee Guida e ulteriore documentazione prevista dalla DGR 2912/2024 e smi.;

L'Ente Accreditato è inoltre responsabile nei confronti dell'Azienda e dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremasco del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Patto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Azienda, dei Comuni dell'Ambito e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

#### **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**

E' fatto obbligo all'Ente Accreditato di mantenere l'Azienda e i Comuni dell'Ambito sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **SEZIONE III VERIFICHE E CONTROLLI**

### **Articolo 16 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

L'Azienda garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le condizioni contenute nelle Schede di Accreditamento di ciascun servizio. La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Ente Accreditato, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni.

Sia i Servizi Sociali Comunali e/o Servizi Specialistici Aziendali, possono chiedere all'Ente Accreditato informazioni, documentazione e relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle Linee Guida di Accreditamento di ciascun servizio.

### **Articolo 17 – Rilevazione del grado di soddisfazione**

La rilevazione del grado di soddisfazione ha lo scopo di:

- a. definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini;
- b. favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nelle fasi di accesso, fruizione e valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto fiduciario tra amministrazione e cittadino.

A tale riguardo, il Soggetto accreditato dovrà:

- somministrare questionari del grado di soddisfazione ai beneficiari;
- somministrare questionari del grado di soddisfazione ai propri operatori;
- redigere apposita relazione degli esiti del predetto monitoraggio e valutazione;
- inviare una relazione riepilogativa di valutazione complessiva delle attività svolte, con l'evidenza di aspetti critici e di eventuali proposte migliorative.

### **Articolo 18 – Penali**

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali:

- a) Ritardo nell'attivazione dell'intervento rispetto al termine previsto dalle linee guida di ciascun servizio accreditato per cause imputabili all'Ente Accreditato € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) Mancata sostituzione del personale assente con altro avente pari qualifica € 20,00 per ciascun giorno successivo al primo di prestazione programmata non erogata (ad esclusione dei casi concordati con l'operatore sociale di riferimento del Comune);
- c) Mancata partecipazione agli incontri di verifica richiesti dal Servizio Sociale Comunale o Servizio specialistico aziendale € 100,00 ad evento;

### **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**

- d) Ingiustificato ritardo nella rendicontazione degli interventi svolti secondo i termini previsti dal documento "Procedure amministrative dei servizi in gestione associata" € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) Ridotta erogazione delle prestazioni previste per ogni progetto per cause imputabili all'Ente Accreditato € 100,00 per ogni progettualità incompleta.

Dette penali graveranno sul singolo Progetto di riferimento, all'atto della liquidazione delle somme dovute.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Ente Accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata a mezzo PEC dall'Azienda.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

## **Articolo 19 – Revoca e sospensione dell'accreditamento**

Il Patto di Accreditamento potrà essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto di accreditamento;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) Impiego di personale con profilo/inquadramento difforme a quello previsto in sede progettuale;
- d) Mancata attivazione di interventi richiesti per più di n. 5 volte per ciascun anno solare, nel corso del periodo di validità del Patto di Accreditamento;
- e) Perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dal Patto di accreditamento;
- f) Mancato pagamento delle penali regolarmente contestate.

Qualora ricorra una delle ipotesi di cui sopra, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo. L'Ente Accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate all'articolo 17.

La revoca e/o la dichiarazione della decadenza dell'accreditamento opererà anche nelle seguenti ipotesi:

- a. sopravvenuto motivo di esclusione di cui agli art. 94-98 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.;
- b. in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/beneficiaria, in caso di comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- c. errore grave nell'esercizio delle attività;
- d. violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

## **Linee guida e Disciplinare di accreditamento**



- f. in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g. in caso di gravi violazioni, nella gestione dei servizi, degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
- h. in caso di violazione ex art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- i. in caso di mancato adeguamento dei servizi a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;
- j. in caso di sopravvenuta disciplina, statale e regionale, per effetto della quale l'accreditamento, nei termini stabiliti dagli atti della procedura indetta dall'Azienda dovesse risultare non conforme.

L'Azienda, con provvedimento motivato ed a seguito di un procedimento in contraddittorio, potrà sospendere l'accreditamento, per la durata massima di mesi 3, al fine di consentire all'ente accreditato di integrare i requisiti nel frattempo venuti meno e/o rimediando ad accertati inadempimenti ritenuti non gravi e come tali presupposto per la dichiarazione di revoca dell'accreditamento medesimo.

## **SEZIONE IV NORME FINALI**

### **Articolo 20 – Tutela dei dati personali**

Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

### **Articolo 21 – Norme sulla privacy**

L'ente accreditato dovrà attenersi alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

L'Ente Accreditato verrà nominato con apposito atto Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/16 e dovrà ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 (artt. 32-33-34-35-36), mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei dati personali particolari trattati (art. 9 del GDPR, dati inerenti lo stato di salute).

### **Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente Accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Articolo 23 – Controversie e Foro competente**

Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte con spirito di reciproca comprensione. In ogni caso s'individua come Foro competente quello di Crema.

### **Articolo 24 – Disposizioni finali**

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente documento, l'Ente Accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'Azienda.